



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE della Società della Salute della Valdinievole

ANNO 2025

Ambito d'applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendenti di questo Ente e regolamenta le materie e gli istituti ad esso demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019 - 2021.

Durata e ambito d'applicazione

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2025 definito sulla base delle code contrattuali del CCNL 2019 - 2021.

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole per il Comparto, modificando la composizione”;

Vista:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 24.02.2025 con cui si era provveduto all'approvazione della "Programmazione triennale del personale 2025 – 2027" ove si stabilisce che la nuova dotazione organica prevista per l'anno 2025 sarà di nr. 36 unità come di seguito indicato: nr. 7 - Assistenti (ex Cat. C) 7, nr. 29 Professionisti della salute e funzionari (ex Cat. D);
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2025 avente per oggetto: "Programmazione triennale del personale 2025 – 2027. Modifica" ove si prevede l'assunzione di nr. n. 2 Funzionari Amministrativi ee.II. – T.D. (ex cat. D), n. 3 Funzionari Psicologi ee.II. T.D. (ex cat. D), n. 4 Funzionari Educatori Prof. Socio Pedagogico/Pedagogista ee.II.-T.D. (ex cat. D);

Dato atto che il personale di ruolo nel comparto al 31.12.2024 era di nr. 29 unità di cui: 24 unità con qualifica di Collaboratore professionale – assistente sociale, nr. 2 unità con qualifica di collaboratore amministrativo professionale, nr. 3 unità con qualifica di assistente amministrativo di cui 1 a tempo determinato.

Considerato che, la SdS Valdinievole ha provveduto nel corso del 2025 ad effettuare le seguenti mobilità/assunzioni/cessazioni:

- con provvedimento n. 352/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 02.01.2025;
- con provvedimento n. 70/2025 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 17.03.2025;
- con provvedimento n. 188/2025 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Assistente amministrativo a tempo determinato con decorrenza 02.05.2025;

- con provvedimento n. 320/2025 è stato preso atto del trasferimento, per mobilità di una unità di Collaboratore professionale Assistente sociale a far data dal 15.06.2025;
- con provvedimento nr. 507/2025 si è effettuata la mobilità volontaria per interscambio ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 di dipendenti con corrispondenti profilo professionale;
- con provvedimento nr. 531/2025 si è effettuata la mobilità volontaria per interscambio di dipendenti con corrispondenti profilo professionale con il Comune di Firenze;

Vista la determina nr. 39/2024 avente per oggetto: "Attribuzione incarichi di funzione organizzativa – Profilo professionale. Con decorrenza 01.07.2024 contestuale revoca del precedente incarico di funzione con effetto 30.06.2024".

Vista la determina nr. 40/2024 avente per oggetto: "Attribuzione incarichi di funzione organizzativa – Profilo amministrativo. Con decorrenza 01.07.2024;

Visto il provvedimento della SdS Valdinievole nr. 163 del 19.03.2025 avente per oggetto: "Progressioni economiche orizzontali 2024. Approvazione graduatoria definitiva" che attribuisce nr. 8 differenziali con decorrenza 01.01.2024;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità relativo al triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 02.11.2022;

Dato atto:

- che a seguito del nuovo CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità si deve procedere, a decorrere dall'anno 2023, alla definizione dei Fondi previsti dall'art. 102 e 103 del medesimo CCNL al cui interno sono confluiti, nel Fondo art. 102, le risorse relative agli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali del precedente fondo di cui all'art. 80 del CCNL del 21.05.2018, (come certificate dal collegio dei revisori nell'anno 2022), mentre nel Fondo art. 103 le risorse relative alla premialità e condizioni di lavoro del precedente fondo di cui all'art. 81 del CCNL del 21.05.2018, (come certificate dal collegio dei revisori nell'anno 2022);
 - che a consuntivo 2025, i Fondi delle competenze accessorie sono determinati sulla base del personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Ritenuto di costituire i fondi dell'anno 2025, secondo quanto previsto dal nuovo art. 102 "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" e art. 103 "Fondo premialità e condizioni di lavoro" del CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità firmato il 2 novembre 2022 nel seguente modo:

Art. 102 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	2025
	91.311,64
(A) Totale	91.311,64
(B1) Ind. Qualificazione prof.	3.407,35
(B2) Indennità di funzione	38.839,57
(B3) DEP	52.774,31
Totale art. 102 (B1-B2-B3)	95.021,23
	-3.709,59

Art. 103 Fondo Premialità e condizioni di lavoro

Fondo premialità e condizioni di lavoro	2025
	49.800,70
(A) Totale	49.800,70
(B1) Produttività	39.518,80
(B2)	0
(B3) Indennità per visite domiciliari	0
Totale art. 102 (B1-B2-B3)	2.850,00
Differenza (A-B)	39.687,44
	7.431,90

	art. 102 - p/stabile	art. 103 - p/variabile
2023	10.311,79	2.171,91
2024	10.893,83	5.501,20
2025	91.311,64	49.800,70
	112.517,26	57.473,81

Il presente contratto decentrato integrativo, coda contrattuale del CCNL 2019-2021, viene redatto ai sensi dell'art. 9 e 10 del CCNL 02.11.2022 e si riferisce alle materie di cui all'art. 9 comma 5 e disciplina i criteri di ripartizione del "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali" - art. 102 e "Fondo premialità e condizioni di lavoro" art. 103. Esso si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso la SdS Valdinievole nel periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2025;

Sulla base di quanto esposto si conviene e si stipula quanto segue:


- è necessario per il personale assunto dalla SdS definire le risorse decentrate per l'anno 2025 che implicano la definizione dei due fondi previsti dalla nuova normativa: fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 del CCNL 2019 – 2021) e fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 del CCNL 2019 – 2021) così come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali al cui interno sono confluiti i 2 fondi previsti dalle precedenti disposizioni contrattuali;
- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 107 comma 7 del CCNL 2019 – 2021 le parti confermano l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse;
- in merito alla produttività si continua a corrispondere l'acconto mensile di €. 90,00 a ciascun dipendente, rimandando il saldo pari ad €. 30,00 all'anno successivo sulla base delle schede di valutazione individuale approvate con il Regolamento sulla valutazione della performance della SdS Valdinievole;
- che la somma disponibile nel 2025 sul fondo dell'art. 102 sia destinata all'effettuazione dei differenziali (DEP) con decorrenza 01.01.2025 e nell'anno successivo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal precedente accordo del 2023;
- eventuali corresponsione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche devono transitare all'interno della parte variabile del fondo, e successivamente corrisposti al personale interessato.

Controllo in materia di contrattazione integrativa

In data l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere favorevole all'accordo secondo quanto previsto dall'art. 40 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 165/2001. Nell'evenienza di rilievi formulati che comportino la necessità di procedere a revisione, le parti si impegnano a riconvocarsi.

Letto e sottoscritto 31.12.25

Delegazione di parte pubblica



Delegazione di parte sindacale

CGIL FP _____;

CISL FP Susimi Giobanni

UIL FP _____;